

ALL. A al verbale
dell'assemblea dei soci
del 23.05.2023



REGISTRATO A LECCO IL 19/04/2024
N° 973 SEDE III
VERSARE 356,94
DI CUI C. (SANZIONE)
E (INTERESSI)

IL FUNZIONARIO
Ippolito B. Colli TTA

Firma su delega del Direttore Provinciale

EKOS CLUB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

Con il presente Statuto, che modifica quelli precedente approvati dall'Assemblea dei soci il 14 dicembre 2008 e il 16 ottobre 2020, "Ekos Club Associazione di Promozione Sociale", associazione di cittadini a diffusione locale, diventa Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

"Ekos Club Associazione di Promozione Sociale" non ha scopo di lucro e si propone, con particolare riferimento al valore dei beni culturali ed ambientali per la società, alla didattica e alla sostenibilità, di promuovere la crescita culturale e la sensibilità ambientale dei propri soci e il loro amore per il paesaggio, che si potrà concretizzare in azioni pratiche di tutela e rivitalizzazione del territorio della Laguna di Venezia, a partire dall'isola del Lazzaretto Nuovo, nella quale, fin dalla prima concessione ricevuta nel 1977, è stato attivato il programma generale denominato "Per la rinascita di un'isola".

Art. 2 – ATTIVITÀ

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), k) e q) dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117,

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione si propone in particolare di:

- tutelare, promuovere e valorizzare i beni archeologici, artistici, storici e monumentali, in supporto degli enti istituzionali preposti, anche in convenzione; promuovere e valorizzare i beni culturali e paesaggistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del paesaggio, mediante il fattivo coinvolgimento dei propri soci e familiari e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- concorrere con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti pubblici e privati, con gli Organi dell'Unione Europea e con altri Organismi internazionali o comunque Stati esteri, a tutelare e promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del paesaggio, nell'ambito degli scopi e delle finalità della Convenzione Europea del Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- effettuare interventi e svolgere servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, degli ecosistemi e degli habitat, di cui al Codice dell'Ambiente, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a sensibilizzare i propri soci e familiari sui concetti di "natura" e "naturale";
- promuovere attività di studio, catalogazione, valorizzazione e fruizione di beni etnoantropologici, materiali e immateriali;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (Dlgs. 117/2017). I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione può svolgere ogni altra attività, iniziativa o intervento finalizzati al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra, purché secondari e strumentali alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede nell'isola del Lazzaretto Nuovo in Venezia.

Art. 5 – SOCI

L'Associazione è aperta, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, a tutte le persone fisiche e alle Associazioni di Promozione Sociale, che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Pur esistendo varie categorie di associati, si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci possono essere:

- Soci "Junior": sono cittadini italiani e stranieri che non hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, per i quali può essere stabilita una quota associativa agevolata;

- Soci "Ordinari": sono tutti gli altri soci.

Art. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

Si applica l'articolo 2373 del codice civile.

L'importo delle quote è annuale, non frazionabile, è proposto dal Consiglio Direttivo, ed è approvato dall'Assemblea dei Soci.

I Soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, i soci hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione e di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta. Tale richiesta deve essere formulata con un preavviso di almeno 15 giorni e la visione avviene presso la segreteria della sede legale alla presenza di un addetto.

Art. 7 – AMMISSIONE

L'ammissione di nuovi Soci è deliberata, su domanda scritta dal richiedente, dal Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Ekos Club comporta per il Socio l'accettazione integrale e senza riserve dello Statuto e del Regolamento. L'ammissione decorre dal primo gennaio dell'anno richiesto nella domanda.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni volontarie comunicate per lettera;
- morosità di due anni relativamente al pagamento della quota sociale, con delibera del Consiglio Direttivo;
- indegnità; l'indegnità è sancita dall'Assemblea dei soci.

Art. 9 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio di Controllo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci. Essa è convocata, anche in via telematica, dal Presidente una volta l'anno e quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, è predisposta dal Presidente e deve essere comunicata a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della data prevista con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail). L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e il Segretario ne redige il verbale. L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca i componenti del Collegio di Controllo;
- approva la relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione nell'anno in corso e sul programma per l'anno seguente;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su ogni altro oggetto proposto dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri; i membri eletti procedono all'assegnazione delle seguenti cariche fra i componenti del consiglio a mezzo consultazione; in caso di non raggiungimento di intesa condivisa, gli stessi membri procedono mediante elezione diretta:

- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il segretario;
- il tesoriere.

Gli eletti durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Verificandosi vacanze nelle cariche sociali il Consiglio Direttivo può provvedere per cooptazione dei primi dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è convocato, anche in via telematica, dal Presidente almeno due volte l'anno.

I suoi compiti sono:

- predisporre gli atti e formalizzare le proposte per la gestione da sottoporre all'Assemblea;
- elaborare i bilanci annuali consuntivo e preventivo;
- proporre all'Assemblea gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
- approvare il regolamento dell'Associazione;
- predisporre la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;

- predisporre, alla fine del mandato, una relazione sull'attività svolta e sulla situazione e le prospettive dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Art. 12 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Può conferire a membri del Consiglio o a Soci delega per la gestione di determinate attività.

Art. 13 – COLLEGIO DI CONTROLLO

Il Collegio di Controllo deve essere nominato dall'assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, o in maniera volontaria.

Il Collegio di Controllo, composto da tre membri, che possono anche essere non Soci, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organico, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti del Collegio di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio di Controllo dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 14 – VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 15 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio è costituito da:

- beni immobili e mobili;
 - quote associative;
 - contributi dei Soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - lasciti e donazioni;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - attività accessorie di carattere commerciale.
- Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea.

Art. 16 – IMPIEGO DEGLI UTILI

L'Associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le attività statutarie dell'Associazione, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durezza nel tempo, gli scopi associativi.

Art. 18 – BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo che dovranno essere presentati all'Assemblea ordinaria, da convocarsi a cura del Consiglio Direttivo, per l'approvazione.

Art. 19 – SCIoglimento DELL'EKOS CLUB E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da una Assemblea straordinaria. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 20 – USO DELL'ACRONIMO

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS".

Art. 21 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio di Controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di Arbitri. Ogni parte in causa nominerà il suo Arbitro e gli Arbitri, così nominati, ne nomineranno un altro quale presidente del Collegio Arbitrale.

Gli Arbitri giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura entro 90 giorni dalla loro nomina.

Art. 23 – NORMA TRANSITORIA

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Art. 24 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, quelle del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.